

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA

Piazzale Michele Serratore 1 – 04100 Latina
Tel. 0773691252 – Fax 0733664205
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: dplnd.latina@lnd.it

Stagione Sportiva 2023-2024 Comunicato Ufficiale N° 23 del 18/10/2023 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

Risultati gare del 14/10/2023

Pag. 2

Giustizia Sportiva

Pag 3/6

Risultati Gare del 14/10/2023**JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALI**

CAMPIONATO: J4 JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE LATINA - GIRONE: A

DATA GIORNATA

14/10/23	1/A	CITTA DI LENOLA	POLISPORTIVA GAETA 1931	2 - 2
		CITTA DI SONNINO	POLISPORTIVA SFC	2 - 2
		DOGANELLA CALCIO 2004	LA SETINA	2 - 2
		GIULIANELLO CALCIO	D.PINO PUGLISI NETTUNO II	1 - 1
		POLISPORTIVA CARSO	LA ROCCA CALCIO	1 - 0
		PONTINIA	TERRACINA 1925	4 - 2
		SS COSMA DAMIANO GRUNUOVO	CITTA DI APRILIA	1 - 0

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Maurizio Tamburini, assistito dal Sostituto Giudice Sportivo Niglio Gianmichele e dal rappresentante dell'A.I.A., Francesco Pozzato nella seduta del 18/10/2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO UNDER 19 PROVINCIALE

GARE DEL 14/10/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

GARE DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE ED IN CAMPO NEUTRO:

DOGANELLA CALCIO 2004 1 gara

AMMENDA

Euro 200,00 DOGANELLA CALCIO 2004

Per responsabilità ai sensi dell'art. 6, comma 2 CGS per la condotta violenta di un proprio tesserato nei confronti dell'arbitro in quanto subiva, a fine gara, una aggressione da parte di un calciatore della ASR Doganella Calcio 2004 che gli provocava un trauma cervicale giudicato guaribile in 4 giorni s.c. dal Pronto Soccorso; nonché per responsabilità ai sensi dell'art. 6, comma 3 CGS per condotta violenta ed antisportiva dei propri sostenitori che venivano a contatto con i sostenitori della squadra avversaria e per aver forzato il cancello della tribuna che dà sul terreno di giuoco, consentendo ad alcuni di essi di entrarvi e di raggiungere l'arbitro, spingerlo ed offenderlo.

(ammenda ridotta tenuto conto del fatto che tutti i dirigenti e allenatori di entrambe le società hanno tentato di far cessare la rissa tra i calciatori)

Sanzione da considerare ai fini della applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.35 comma 7 del CGS e riportate nel C.U. 49/A della FIGC del 12.10.2022

Euro 100,00 LA SETINA

Per responsabilità ai sensi dell'art. 6, comma 3 CGS per condotta violenta ed antisportiva dei propri sostenitori che venivano a contatto con i sostenitori della squadra avversaria

(ammenda ridotta tenuto conto del fatto che tutti i dirigenti e allenatori di entrambe le società hanno tentato di far cessare la rissa tra i calciatori)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

FANTI ALESSIO (CITTA DI SONNINO)
ROSSI STEFANO (LA SETINA)

NERONI PIERLUIGI (DOGANELLA CALCIO 2004)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 19/10/2027

CASORIA GIUSEPPE (DOGANELLA CALCIO 2004)

In quanto a fine gara, si avvicinava al direttore di gara, intento a raggiungere lo spogliatoio, e lo colpiva con uno schiaffo violento tra il collo e l'orecchio, procurandogli un trauma cervicale, refertato presso il Pronto soccorso con prognosi di 4 giorni s.c.; nonché per violazione dell'art. 38 del CGS, per aver, in precedenza, partecipato attivamente alla rissa, colpendo più volte, in modo violento, con pugni al volto un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

IACOBUCCI RICCARDO (DOGANELLA CALCIO 2004)

In quanto a fine gara rientrava sul terreno di giuoco (era stato già espulso) colpendo con calci e pugni diversi avversari a lui vicini. Il carattere "di particolare gravità" della condotta è oggettivamente dimostrato proprio dalle circostanze di tempo e di luogo nonché dalle modalità in cui la stessa si è realizzata: ossia in un momento in cui la gara era terminata e da parte di un calciatore che era stato già espulso, che dalla zona antistante lo spogliatoio rientrava sul terreno di giuoco al fine di partecipare attivamente alla rissa, ponendo in essere una condotta connotata da particolare aggressività (colpendo gli avversari con calci e pugni).

Lo stesso calciatore era stato in precedenza espulso per violazione dell'art. 36 comma 1 lett. a) del CGS per aver proferito (prima e dopo l'espulsione) frasi ingiuriose e irrispettose nei confronti del direttore di gara.

Viene riconosciuto il vincolo della continuazione, potendo le singole condotte essere considerate come realizzatesi in un "contesto causale e temporale sostanzialmente unitario" e quindi "ascrivibili ad un unico comportamento continuato" (cfr., in relazione alla continuazione, SS.UU. 82/2019).

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

CORDI MATTIA (DOGANELLA CALCIO 2004)

In quanto a fine gara rientrava sul terreno di giuoco al fine di partecipare attivamente alla rissa (era stato sostituito al 32' del II tempo) raggiungendo un calciatore avversario alle spalle, colpendolo più volte al volto con pugni.

Il carattere "di particolare gravità" della condotta è oggettivamente dimostrato proprio dalle circostanze di tempo e di luogo nonché dalle modalità in cui la stessa si è realizzata: ossia in un momento in cui la gara era terminata e da parte di un calciatore che era nello spogliatoio in quanto in precedenza sostituito, nonché per aver colpito un avversario con più pugni diretti al volto e dunque una parte del corpo particolarmente vulnerabile, nonché ancora per la futilità del motivo, per essersi scagliato nei confronti del calciatore che all'ultimo secondo aveva realizzato il gol del pareggio su calcio di rigore (come per punirlo per aver segnato).

FINOTTI DANIELE (DOGANELLA CALCIO 2004)

In quanto a fine gara rientrava sul terreno di giuoco al fine di partecipare attivamente alla rissa (era stato già espulso) colpendo con calci e pugni diversi avversari a lui vicini. Il carattere "di particolare gravità" della condotta è oggettivamente dimostrato proprio dalle circostanze di tempo e di luogo nonché dalle modalità in cui la stessa si è realizzata: ossia in un momento in cui la gara era terminata e da parte di un calciatore che era stato già espulso, che dalla zona antistante lo spogliatoio rientrava sul terreno di giuoco, ponendo in essere una condotta connotata da particolare aggressività (colpendo gli avversari con calci e pugni).

Lo stesso calciatore era stato in precedenza espulso per condotta antisportiva, per violazione dell'art. 39 comma 1 del CGS, in quanto si dirigeva verso il punto del calcio di rigore e con l'intenzione di non farlo battere, con il piede prima cancellava tutta la segnatura dello stesso e poi con la punta dello scarpino creava alcune buche sullo stesso punto.

Viene riconosciuto il vincolo della continuazione, potendo le singole condotte essere considerate come realizzatesi in un "contesto causale e temporale sostanzialmente unitario" e quindi "ascrivibili ad un unico comportamento continuato" (cfr., in relazione alla continuazione, SS.UU. 82/2019).

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

COCCIA MATTEO (DOGANELLA CALCIO 2004)

In quanto a fine gara partecipava attivamente alla rissa colpendo con calci e pugni diversi avversari a lui vicini. Il carattere "di particolare gravità" della condotta è oggettivamente dimostrato proprio dalle circostanze di tempo e di luogo nonché dalle modalità in cui la stessa si è realizzata: ossia in un momento in cui la gara era terminata, ponendo in essere una condotta connotata da particolare aggressività (colpendogli avversari con calci e pugni).

DANDREA TIZIANO (DOGANELLA CALCIO 2004)

In quanto subito dopo la segnatura della rete da parte di un calciatore avversario, lo raggiungeva colpendolo con un pugno al volto in modo violento.

Il carattere "di particolare gravità" della condotta è oggettivamente dimostrato proprio dalle circostanze di tempo e di luogo nonché dalle modalità in cui la stessa si è realizzata: ossia immediatamente dopo la segnatura della rete e dunque a giuoco fermo e per aver colpito in modo violento al volto l'autore della stessa (come per punirlo per aver segnato).

FRANCISCOTTI ANDREA (LA SETINA)

In quanto a fine gara partecipava attivamente alla rissa colpendo con calci e pugni diversi avversari a lui vicini. Il carattere "di particolare gravità" della condotta è oggettivamente dimostrato proprio dalle circostanze di tempo e di luogo nonché dalle modalità in cui la stessa si è realizzata: ossia in un momento in cui la gara era terminata, ponendo in essere una condotta connotata da particolare aggressività (colpendogli avversari con calci e pugni).

ULISSE ALESSANDRO (LA SETINA)

In quanto a fine gara partecipava attivamente alla rissa colpendo con calci e pugni diversi avversari a lui vicini. Il carattere "di particolare gravità" della condotta è oggettivamente dimostrato proprio dalle circostanze di tempo e di luogo nonché dalle modalità in cui la stessa si è realizzata: ossia in un momento in cui la gara era terminata, ponendo in essere una condotta connotata da particolare aggressività (colpendogli avversari con calci e pugni).

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DEL PRETE GABRIELE (DOGANELLA CALCIO 2004)

Poiché partecipava attivamente alla rissa colpendo un avversario con un calcio allo stomaco.

ZACCHEO RICCARDO (LA SETINA)

Poiché reagiva all'aggressione subita da parte tre avversari, colpendoli con calci e pugni.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VEGLIA DAVIDE (SS COSMA DAMIANO GRUNUOVO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VITTORI MANUEL (D.PINO PUGLISI NETTUNO II)
LAMBIASI LORENZO (PONTINIA)

FINOTTI DANIELE (DOGANELLA CALCIO 2004)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

DALONZO SIMONE	(CITTA DI APRILIA)	MANDRONE LUDOVICO	(CITTA DI APRILIA)
VASTA NICO	(CITTA DI APRILIA)	LO STOCCO NICHOLAS	(CITTA DI LENOLA)
CARDARELLI DANIELE	(CITTA DI SONNINO)	LEONI DAVIDE	(CITTA DI SONNINO)
LEONI SIMONE	(CITTA DI SONNINO)	FERRARO RICCARDO	(D.PINO PUGLISI NETTUNO II)
FIGLIOLI ANDREA	(D.PINO PUGLISI NETTUNO II)	GIORDANI FRANCESCO	(D.PINO PUGLISI NETTUNO II)
RAGO GIOVANNI	(D.PINO PUGLISI NETTUNO II)	BALIDO FRANCESCO	(DOGANELLA CALCIO 2004)
CACIORGNA MATTEO	(DOGANELLA CALCIO 2004)	CASORIA GIUSEPPE	(DOGANELLA CALCIO 2004)
CORDI MATTIA	(DOGANELLA CALCIO 2004)	MATTANA SAMUELE	(DOGANELLA CALCIO 2004)
GUIDI LEONARDO	(GIULIANELLO CALCIO)	MIHU DRAGOS COSTANTI	(GIULIANELLO CALCIO)
NARDI DANIELE	(GIULIANELLO CALCIO)	ZERILLI GIUSEPPE	(GIULIANELLO CALCIO)
CIOTTI LUIGI	(LA ROCCA CALCIO)	LEONETTI GIOVANNI	(LA ROCCA CALCIO)
MARTORELLI EMANUEL	(LA SETINA)	ULISSE RICCARDO	(LA SETINA)
ZACCHEO RICCARDO	(LA SETINA)	DANGELO CHRISTIAN	(POLISPORTIVA CARSO)
MONTANARO SALVATORE	(POLISPORTIVA GAETA 1931)	APICELLA NATHAN	(POLISPORTIVA SFC)
BONALDO CRISTIAN	(POLISPORTIVA SFC)	VALESI GIULIO	(POLISPORTIVA SFC)
CAIOLA LUCA	(PONTINIA)	DEBICHI FEDI	(PONTINIA)
FACCETTA ANDREA	(PONTINIA)	LAMBIASI LORENZO	(PONTINIA)
OTTAVIANI LORENZO	(PONTINIA)	CAPPELLI GIANLUIGI	(SS COSMA DAMIANO GRUNUOVO)
TREGLIA GIOVANNI	(SS COSMA DAMIANO GRUNUOVO)	VENTURINO	(SS COSMA DAMIANO GRUNUOVO)
GALLINARI MATTIA	(TERRACINA 1925)	MANUELGIOSEPPE	(SS COSMA DAMIANO GRUNUOVO)
LOLLI GABRIELE	(TERRACINA 1925)	HIDEG ANGELO SORIN	(TERRACINA 1925)
		TOSO LUCA	(TERRACINA 1925)

**Il Giudice Sportivo
Avv. Maurizio TAMBURINI**

Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al Comitato Regionale Lazio entro e non oltre 14 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato

Publicato in Latina il 18 Ottobre 2023

**IL SEGRETARIO
Luigi BIANCO**

**IL DELEGATO PROVINCIALE
Raffaele VALENTE**